

COMUNE DI ROCCELLA VALDEMONE

Città Metropolitana di Messina

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RATEIZZAZIONE DI DEBITI PER TRIBUTI COMUNALI

Indice generale

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione
- Art. 3 Termini e modalità di presentazione della domanda.
- 4 Art. 4 Modalità di rateizzazione
- Art. 5 Interessi
- Art. 6 Provvedimenti di concessione o diniego
- Art. 7 Disposizioni finali ed entrata in vigore

Art. 1 Oggetto del Regolamento

- 1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare le rateizzazioni di pagamento dei carichi arretrati di tributi comunali, non affidati in concessione a terzi, risultanti da avvisi di accertamento notificati dal Comune per il recupero coattivo delle proprie entrate.
- 2. Competente all'applicazione del presente Regolamento è il Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Roccella Valdemone, ufficio competente in materia di gestione del tributo che ha emesso l'avviso di accertamento di cui si chiede la rateizzazione.

Art. 2 Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione

- 1. Il provvedimento di rateizzazione viene applicato in situazioni di obiettiva difficoltà economica a richiesta del contribuente.
- 2. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto sulla base degli atti di sopra indicati, ma è in grado di far fronte all'onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo e sostenibile rispetto alla sua condizione reddito-patrimoniale.
- 3. Il debitore dovrà esibire a comprova dello stato di difficoltà:
 a) con importo del debito fino a € 3.000,00, sia per le persone fisiche, ditte individuali e persone giuridiche: semplice dichiarazione dello stato di temporanea difficoltà;
 b) con importo del debito superiore ad € 3.000,00
 - per le persone fisiche: certificazione ISEE inferiore ad € 25.000,00;

- per le società di persone: l'ultimo bilancio approvato o, se in contabilità semplificata, l'ultima dichiarazione dei redditi trasmessa all'Agenzia delle entrate, da cui deve emergere un risultato economico fra 0 e 10.000 euro;
- per le società di capitali e gli enti del terzo settore: l'ultimo bilancio approvato, da cui emerga un risultato economico fra 0 e 10.000 euro.
- 4. Il piano di rientro del debito per cui è stata presentata l'istanza sarà elaborato con rate a scadenza mensile, di pari importo, fino ad un massimo di settantadue. Il carico di entrate arretrate di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo da ripartire secondo i seguenti criteri:
- fino a € 250,00 nessuna rateizzazione;
- da euro 250,01 a euro 1.000,00: fino a tre rate mensili;
- da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a sei rate mensili;
- da euro 2.000,01 a euro 3.000,00: fino a dodici rate mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
- da euro 4.000.01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- da euro 6.000,01 a euro 8.000,00: fino a trentasei rate mensili;
- oltre euro 8.000,00: fino a settantadue rate.
- 5. Per importi superiori ad €. 15.000,00 la concessione della dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia sotto forma di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto specificatamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici.
- 6. È possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti alla medesima entrata e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento IMU); in tal caso le soglie d'importo di cui ai commi 3 e 4 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione.
- 7. Nel caso in cui gli atti siano relativi a entrate diverse, il contribuente dovrà presentare, per ciascuna entrata, distinte domande di rateizzazione.
- 8. Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni concesse ai sensi del presente Regolamento, ai fini della sola garanzia, il limite di cui al comma 5 deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere.
- 9. la presentazione dell'istanza di rateazione e il relativo accoglimento implicano la rinuncia ad avvalersi della facoltà di presentare il ricorso.
- L'accoglimento dell'istanza di rateazione è subordinata al pagamento della somma di €
 100,00 quale acconto da detrarre dall'importo relativo all'ultima rata.

Art. 3 Termini e modalità di presentazione della domanda

- 1. La domanda di rateizzazione, redatta sul modulo pubblicato sul sito istituzionale del Comune Roccella Valdemone, deve essere presentata all'Ufficio competente in materia di gestione dei Tributi entro il termine di proposizione del ricorso.
- 2. È facoltà del Dirigente responsabile dell'Ufficio competente in materia di gestione del tributo richiedere al debitore ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi entro il termine 30 giorni. La mancata esibizione della documentazione richiesta entro il termine fissato comporta il diniego della domanda di rateizzazione.
- 3. In presenza di atti divenuti definitivi, la richiesta di rateizzazione può essere accolta a condizione che non siano state avviate le varie fasi delle procedure coattive.

Art. 4 Modalità di rateizzazione

- 1. La rateizzazione è calcolata sull'importo totale dell'atto, comprensivo di oneri e spese, secondo un piano di ammortamento a rate costanti. La prima rata decorre dalla fine del mese successivo a quello di concessione. Le rate successive scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di eguale importo.
- 2. Nel caso di avvisi divenuti definitivi, l'importo da rateizzare comprenderà l'imposta, le sanzioni intere, gli interessi e tutti gli oneri accessori indicati negli avvisi di accertamento nonché gli ulteriori interessi calcolati, dalla data di definitività dell'avviso fino alla scadenza dell'ultima rata, con le modalità indicate nel successivo articolo 5.

Art. 5 Interessi

- 1. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data del provvedimento di concessione emesso da Responsabile del competente ufficio.
- 2. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

Art. 6 Provvedimenti di concessione o diniego

1.Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Comune adotta il provvedimento di concessione o di diniego.

- 2. Il provvedimento di concessione o diniego viene comunicato al contribuente per iscritto. Il provvedimento di concessione contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze, il tasso di interesse e le modalità di pagamento.
- 3. Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di **tre** rate consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima. Pertantor l'intero importo residuo comunque non versato, è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione. La riscossione del debito residuo verrà effettuata mediante ogni strumento esistente per la riscossione coattiva.
- 4. E' inammissibile usufruire della rateazione per i contribuenti che non abbiano rispettato piani di rateazioni concessi nel biennio precedente.

Art. 7 Disposizioni finali ed entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore alla data di approvazione della delibera consiliare e si applicherà a tutti gli avvisi di accertamento non ancora divenutì definitivi alla suddetta data.